

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06402

presentata da

GIUSEPPE BERRETTA

mercoledì 14 marzo 2012, seduta n.604

BERRETTA, GNECCHI, DAMIANO, GATTI, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI, SANTAGATA e MADIA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di un dipendente comune privato nata il 30 marzo 1952 la lavoratrice ha versato 27 anni contributi lavorando come dipendente di un'amministrazione comunale con iscrizione INPDAP. Nel 2003 è diventata dipendente di un'azienda privata e ha continuato a versare fino ad oggi con iscrizione INPS. Quando si è rivolta all'Inps per trasferire gratuitamente la contribuzione all'INPS, le è stato suggerito di aspettare il momento della pensione. Quando, ormai prossima alla pensione ha ritenuto giunto il momento per il trasferimento, la ricongiunzione era diventata onerosa e le è stato chiesto di ripagare per trasferire 27 anni di contributi un onere di euro 265.673, in 163 comode rate mensili di euro 2.169,90 cadauna. Intanto per effetto della cosiddetta legge Monti si è allontanato il momento per il perfezionamento del diritto a pensione;

l'impossibilità di trasferire la contribuzione all'INPS fa, di questa lavoratrice privata, una dipendente pubblica: sullo spezzone INPDAP si applicano dunque le regole di accesso introdotte dalla legge Monti per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego;

la prima decorrenza utile ipotizzata, prima della legge n. 122 del 2010 era il 1° gennaio 2012 con l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo, dopo l'intervento della legge n. 122 del 2010 diventa possibile solo dietro il pagamento di un onere elevatissimo pari a circa euro 265.673,94 per il trasferimento della contribuzione da INPDAP ad Inps prima gratuito; la decorrenza, comunque, per effetto della nuova finestra mobile si sposterebbe a maggio 2012;

nella seconda ipotesi, sempre pagando un onere elevatissimo di ricongiunzione verso INPS, la signora subisce uno slittamento della decorrenza di pensione di circa 3 anni e 6 mesi per effetto della legge Monti (usufruendo peraltro della deroga prevista per le lavoratrici private);

la totalizzazione non rappresenta un'alternativa alla ricongiunzione onerosa perché totalizzando con 40 anni non può andare in pensione con la medesima decorrenza che avrebbe in caso di ricongiunzione verso INPS (1° maggio 2016), ma 1 anno e 10 mesi più tardi (1° novembre 2017);

oltre quindi attendere più a lungo con totalizzazione avrebbe un calcolo interamente contributivo -:

se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolte dal Governo, e con la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati, assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici.(5-06402)